

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3°

AD INTERIM

AUTORIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI ENERGETICI

- VISTI lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTA la legge 7/8/1990, n. 241 e s.m., recante *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- VISTE la L.R. 21/5/2019, n. 7, recante *Disposizioni per i procedimenti Amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*;
- VISTO il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* emanato con DPR 28/12/2000, n. 445;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ecc.*, emanato con DPRS 5/4/2022, n. 9;
- VISTO il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/5/2010, n. 11* emanato con DPRS 18/7/2012, n. 48;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 3494 del 10/8/2023 con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 344 dell'08/08/2023, è stato conferito all'ing. Calogero Giuseppe Burgio, su proposta dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità l'incarico di Dirigente generale del DRE;
- VISTO il D.D.G. n. 1262 del 23/05/2025 con il quale la dott.ssa Mara Fais, già Dirigente responsabile dell'Area Gestione Risorse Umane – Strumentali e Finanziarie, è conferito l'incarico di dirigente ad interim del Servizio 3 "Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici" del Dipartimento regionale dell'Energia, per la durata di mesi tre con decorrenza dal 01/06/2025;
- VISTO il D.D.G. n. 1267 del 26/05/2025 con il quale è approvato il contratto individuale di dirigente ad interim del Servizio 3 "Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici" del Dipartimento regionale dell'Energia – stipulato fra il Dirigente Generale ing. Calogero Giuseppe Burgio e la dott.ssa Mara Fais in data 26/05/2025, per la durata di mesi tre con decorrenza dal 01/06/2025;
- VISTO il D.D.G. n. 1341 del 06/06/2025 con il quale la dott.ssa Mara Fais, è conferita la delega ad adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza del Servizio 3 nonché a curarne l'esecuzione, anche a mezzo dei software applicativi e delle piattaforme telematiche istituzionali;
- VISTO il D.R.S. n. 1830 del 10/10/2006 con il quale la Società Horus Energy s.r.l. con sede legale in Milano corso di Porta Vittoria n.28, Partita IVA 01525310890, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 12, comma3, del D.lgs. n. 387/2003 e s.m.i., a costruire ed esercire un impianto fotovoltaico della potenza complessiva pari a 998,80 kW, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio del medesimo nel Comune di Santa Croce Camerina (RG) in c.da Muraglia;
- VISTO il D.D.G. n. 752 del 04/07/2023 registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 29/4/2025 al n. 219, serie 1, in attesa di pubblicazione con il quale si è preso atto della voltura, avvenuta tramite Atto di Fusione per incorporazione stipulato a Milano il 10/11/2022, Rep. n. 34431, racc. n. 15282, registrato a Milano il 15/11/2022 al n. 93100 serie 1T, tra le Società Horus Energy s.r.l. (ditta incorporata), con sede legale in Milano corso di Porta Vittoria, 28 P.IVA n. 01525310890, iscritta al R.E.A. MI 2663180, e E20E s.r.l. con sede in Milano corso di Porta Vittoria, 28, P.IVA 12149360963, iscritta al R.E.A. al n. MI 2644010, dell'Autorizzazione Unica rilasciata con D.R.S. n. 1830 del 10/10/2006, ai sensi dell'art. 12, c.3 del

D.lgs. n.387 del 29/12/2003, per la realizzazione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza complessiva pari a 998,80 kW, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio del medesimo nel Comune di Santa Croce Camerina (RG) in c.da Muraglia;

VISTA l'istanza assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 05/04/2024 al n. 12014 con la quale la Società E18E s.r.l. ha richiesto l'autorizzazione alla voltura dalla E20E s.r.l. nella E18E s.r.l.;

VISTE le successive istanza assunte al protocollo informatico di questo Dipartimento Regionale dell'Energia in data 18/09/2024 al n. 29038 e prot. n. 7364 del 20/02/2025 con la quale la Società ha trasmesso, oltre la documentazione di rito necessaria all'avvio del procedimento di voltura dell'A.U. di cui trattasi anche l'atto di fusione per incorporazione dalla E20E s.r.l. nella E18E s.r.l.;

VISTA la copia dell'atto di fusione per incorporazione stipulato a Milano il 12/06/2024, Rep. n. 3712016958, registrato a Milano il 20/06/2024 al n. 47060 serie 1T, con la quale la Società E20E s.r.l. (ditta incorporata), con sede legale in Milano corso di Porta Vittoria, 28 P.IVA 12149360963, iscritta al R.E.A. al n. MI 2644010 ha trasferito il ramo d'azienda con i beni relativi, unitariamente considerati alla Società E18E s.r.l. (ditta incorporante) con sede in Milano corso di Porta Vittoria, 28, P.IVA 02357290424, iscritta al R.E.A. al n. MI 2644438;

CONSIDERATO che il suddetto Conferimento, come già precedentemente avvenuto (Horus Energy s.r.l. e E20E s.r.l.) è stato attuato senza le necessaria e preventiva autorizzazione da parte di questo Dipartimento, senza dare la possibilità di accertare preliminarmente in capo alla Società subentrante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi per poter volturare il titolo autorizzativo a favore della Società E18E s.r.l., né di esercitare le proprie funzioni amministrative istituzionali tendenti alla ricognizione degli elementi legittimanti l'esercizio dell'attività economica autorizzata, ed in particolare non è stato consentito a questa Amministrazione di richiedere, attraverso la B.D.N.A., le prescritte informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06/06/2011, n. 159 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il comma 3 dell'art. 44 del D.Lgs. N. 28/2011 assoggetta i proponenti, in caso di violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione unica, a sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di un terzo dei valori minimo e massimo di cui al punto 1, lett.b) dello stesso articolo e comunque non inferiore ad euro 300;

VISTO l'Atto di accertamento e violazione prot. n.7811 del 24/02/2025, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia, in merito al considerato suesposto, ha di conseguenza irrogato alla Società E18E s.r.l. la sanzione amministrativa di euro 19.976,00, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28, per poter ripristinare la regolarità amministrativa dell'impianto in questione consentendo di conciliare l'infrazione in argomento mediante il versamento, entro sessanta giorni dalla data di notifica del presente atto, della somma di € 16.666,00 (sedicimilaseicentosessantasei/00) pari ad un terzo del massimo edittale della sanzione (euro 50.000) maggiorata delle spese di procedimento e notifica pari ad € 9,50;

VISTA la nota assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento Regionale dell'Energia in data 06/03/2025 al n. 9433 con la quale la Società E18E s.r.l. ha trasmesso copia dell'attestato di bonifico relativo al pagamento della sanzione amministrativa irrogata di euro 16.675,50 (pagata il 06/03/2025 entro sessanta giorni dalla notifica del suddetto atto);

VISTO il "*Protocollo di legalità*" stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, il Ministro dell'Interno, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito internet del Dipartimento regionale dell'energia;

VISTO l'atto di indirizzo del Presidente della Regione in materia di documentazione antimafia, formulato con nota prot. 30461 del 13/6/2016 (prot. DRE n. 22731 del 14/6/2016);

VISTO il "*Patto di integrità*" sottoscritto dalla Società ai sensi del "*Protocollo di legalità*" sopra menzionato, che costituisce parte integrante non allegato al presente decreto, con il quale la stessa Società aderisce senza alcuna riserva e condizione al Protocollo su menzionato e si assume formalmente l'obbligo di adempiere a quanto elencato nell'art. 3 del protocollo di legalità medesimo;

VISTA la richiesta di informazione antimafia prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0173019_20250528 effettuata in data 28/05/2025 attraverso consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), previa immissione dei dati forniti dalla Società con apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del *Codice antimafia*;

CONSIDERATO che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 92, comma 2, del suddetto *Codice*, è spirato in data 27/06/2025 e, pertanto, il provvedimento di autorizzazione, in mancanza di ulteriori elementi ostativi, deve essere adottato salvo revoca del medesimo nonché dell'A.U. in caso di successiva eventuale acquisizione di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto;

VISTA la ricevuta del versamento della somma di € 181,00 quale tassa di concessione governativa effettuata in data 18/04/2025;

VISTO che il D.D.G. n. 752/2023 non risulta pubblicato, in quanto la Società E20E s.r.l. (che avrebbe dovuto procedere alla pubblicazione) non esiste più perché incorporata nella E18E s.r.l.;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 19649 del 26/05/2025 la Società E18E s.r.l. ha comunicato che, come suggerito dalla GURS, provvederà all'adempimento del precedente Decreto di presa d'atto n. 752/2023, non

appena avrà la titolarità della presa d'atto della voltura con il presente Decreto;
RITENUTO di poter provvedere favorevolmente all'emissione del presente decreto di presa d'atto della voltura dell'Autorizzazione unica richiesta, sussistendone i presupposti

DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, si prende atto della voltura, avvenuta tramite Atto di Fusione per incorporazione stipulato a Milano il 12/06/2024, Rep. n. 3712016958, registrato a Milano il 20/06/2024 al n. 47060 serie 1T, tra le Società E20E s.r.l. (ditta incorporata), con sede legale in Milano corso di Porta Vittoria, 28 P.IVA n. 12149360963, iscritta al R.E.A. al n. MI 2644010, e E18E s.r.l. (*Società*) con sede in Milano corso di Porta Vittoria, 28, P.IVA 02357290424, iscritta al R.E.A. al n. MI 2644438, dell'Autorizzazione Unica rilasciata con D.R.S. n. 1830 del 10/10/2006 alla Società Horus Energy s.r.l. e successivamente volturata alla Società E20E s.r.l. con D.D.G. n. 752/2023, ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.lgs. n.387 del 29/12/2003, per la realizzazione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza complessiva pari a 998,80 kW, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio del medesimo nel Comune di Santa Croce Camerina (RG) in c.da Muraglia.
- Art. 2) La *Società* è tenuta, a proprie spese, al ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione per qualsiasi motivo dell'impianto ed opere connesse di cui al precedente art. 1.
- Art. 3) La *Società* è tenuta, a pena di revoca o decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, al rispetto di tutte le disposizioni normative, amministrative e contrattuali in materia di lavoro dipendente ed in particolare in materia di assunzioni, retribuzioni, assistenza e previdenza sociale, nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Art. 4) La Regione Siciliana e le amministrazioni locali restano esenti da ogni responsabilità per eventuali danni subiti da terzi in seguito alla costruzione, esercizio, gestione e funzionamento dell'impianto di cui all'art. 1 e delle opere connesse.
- Art. 5) Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si intendono trasferite a carico della *Società*, tutte le clausole, condizioni e prescrizioni poste a carico della Società E20E s.r.l. con il decreto autorizzativo sopra indicato, i successivi eventuali provvedimenti nonché quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e amministrative che qui si intendono integralmente richiamate.
- Art. 6) L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, e viene altresì revocata al verificarsi dei presupposti stabiliti all'art. 94, comma 1 del D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m. (Codice Antimafia) ovvero nel caso di violazioni del *Protocollo di legalità* in premessa meglio specificato nonché del *Patto d'integrità*, parte integrante ma non allegato del presente decreto che viene conservato agli atti del DRE.
- Art. 7) L'autorizzazione di cui all'art. 1 è soggetta a pronuncia di decadenza nei casi contemplati dal presente decreto, in caso di inadempimento degli atti di impegno, nelle fattispecie contemplate dall'art. 67, comma 2 del *Codice Antimafia* o altri provvedimenti inibitori e, altresì, in caso di mancato adempimento delle prescrizioni e riserve riportate nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati confluiti nel provvedimento di autorizzazione unica, che si intendono integralmente richiamate e riportate nel presente dispositivo.
- Art. 8) Il presente decreto verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito internet istituzionale di questo Dipartimento regionale dell'energia.
- Art. 9) la *Società* di cui all'art. 1 è onerata dei seguenti adempimenti:
- provvedere alla registrazione del suddetto decreto in un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle entrate, avendo cura di restituire al Servizio 3 del D.R.E. attestazione dell'avvenuta registrazione contenente gli estremi della registrazione stessa;
 - comunicare a tutti le amministrazioni ed enti interessati al procedimento il numero e la data del decreto;
 - curarne la pubblicazione per estratto sulla GURS, dandone comunicazione a questo Servizio;
 - curare anche la pubblicazione per estratto sulla GURS, dandone comunicazione a questo Servizio del D.D.G. n.752/2023 come già menzionato nelle premesse;
 - comunicare tempestivamente allo scrivente Servizio ogni variazione concernente codesta Società ovvero il progetto autorizzato, eccezion fatta per i casi in cui è previsto esplicito nulla osta preventivo o autorizzazione.
- Art. 10) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia, ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto

Regionale, rispettivamente entro trenta, sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione, da parte di chiunque vi abbia legittimo interesse.

Il Funzionario Direttivo

Ivana Silvestri

*Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993*

Il Dirigente del Servizio 3

ad interim

Dott.ssa Mara Fais